



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

nel procedimento iscritto al n. r.g. /2017 promosso da:

RICORRENTE/I

contro

SPA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. '
e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Sergio Casarella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/03/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che l'opponente – invocando la nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990- allega il provvedimento con il quale la Banca d'Italia – Autorità garante della concorrenza in materia creditizia fino al 2006, ha dichiarato la contrarietà dello schema contrattuale ABI per alcune clausole che aggravavano la posizione del fideiussore e che, pertanto, egli non è onerato di ulteriori prove atteso che il provvedimento dell'Autorità Garante ha natura di "prova privilegiata";

premesso che è sostanzialmente pacifico tra le parti che anche la fideiussione in atti è uniforme allo schema suddetto e che è irrilevante che essa sia stata stipulata prima del provvedimento in questione (per tale aspetto vds. Cass. n. 29810/2017);

P.Q.M.

Sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

dispone il tentativo di mediazione ed assegna il termine di giorni 15 per presentare l'istanza e di
ragua 1



Fissa l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 12 giugno 2018.

Ancona, 14 marzo 2018

Il Giudice
dott. Sergio Casarella

